



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero di Registro Generale 15 del 10/02/2021

Registro di settore n. 13 del 04/02/2021	Oggetto: Liquidazione fattura periodo: dicembre 2020, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme per la gestione del sito di Archeologia Industriale denominato “Gualchiera Bellu” con annesso centro di informazione turistico. CIG ZCB220B5FF
---	--

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;

RICHIAMATE:

- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000)
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6, D.LGS. 267/2000)
- La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale N. 1 del 12/01/2021 avente ad oggetto: “Esercizio Provvisorio. Determinazione del Risultato presunto di Amministrazione al 31 dicembre 2020 e Variazione di bilancio per applicazione delle quote vincolate del Risultato di Amministrazione nelle more dell’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 (Art. 175, comma 5-bis, lett. a e Art. 187 comma 3- quinquies D.Lgs. 18 agosto 2000)”;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);

ATTESO che, con nota prot.11145 del 21.06.2018, la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, - Servizio Beni Culturali e Sistema Museale - dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della R.A.S. ha comunicato che il Consiglio Regionale, con Legge regionale n.1 del 09 .01.2018, all'art 8, comma 9, ha disposto che "In considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 7 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della L.R. n. 14/2006, per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 26, della L.R. n. 5 del 2017 e ss.mm.ii.....". Pertanto, continua la nota, il progetto di "Gestione beni culturali" deve intendersi prorogato a tutto il 31.12.2020 ed il contributo assegnato a codesto Ente per il triennio 2018 - 2020 è determinato in complessivi €. 108.051,69, di cui €. 36.017,23 per l'annualità 2018, €. 36.017,23 per l'annualità 2019, €. 36.017,23 per l'annualità 2020;

VISTO l’art. 38 della L.R. n. 4 del 2000, che ha previsto la concessione di contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società mediante convenzione dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi;

RICHIAMATO il Progetto di valorizzazione e di gestione dei beni archeologici, monumentali e ambientali, finanziato dalla RAS a decorrere dal triennio 2001 – 2003, denominato Gualchiera Bellu;

VISTA la L.R. n. 4 del 2006, art. 23, comma 7 con la quale sono state conferite agli enti locali le funzioni e le risorse relative ai servizi per la valorizzazione e la gestione dei beni museali, aree archeologiche, biblioteche e archivi di cui agli articoli 92 e 93 della L.R. n. 11 del 1988 nonché quelli di cui all’art. 38 della citata L.R. n. 4 del 2000. La norma precisa che alla gestione dei servizi, gli enti locali provvedono con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 37 della L.R. n. 7 del 2005;

VISTO l’art. 7 della L.R. n. 14 del 2006 che disciplina il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi di cultura che condiziona le norme di proroga alla approvazione del citato piano regionale;

VISTA la normativa regionale che si è succeduta nel periodo ed in particolare:

- l’art. 28, comma 3 della - L.R. n. 2 del 2007;
- l’art. 4, comma 10 della L.R. n. 3 del 2008;
- l’art. 2, comma1, della L.R. n. 17 del 2008;
- l’art. 4, comma 30 della L.R. n. 1 del 2009;
- l’art. 9, comma 15 della L.R. n. 3 del 2009;
- l’art. 1, comma 25 della L.R. n. 5 del 2009;
- l’art. 6, comma 6 L.R. n. 16 del 2011;
- l’art. 2, comma 1, della L.R. n. 25 del 2012;
- l’art. 5, comma 50, della L.R. n. 12 del 2013;
- l’art. 29, comma 33 della L.R. n. 5 del 2015;

- art. 1. comma 16 della L.R. n. 32 del 2016;

con la quale si prorogano i progetti prevedendo la garanzia della continuità dei servizi, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite da soggetti esecutori e comunque condizionando le stesse all'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, con la specificazione dal 2015, per tutti i progetti in essere al 31/12/2006;

RICHIAMATA la nota prot. n. 17848 del 06/11/2014 dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione - Servizi beni culturali con la quale, su sollecitazioni da parte di diversi Comuni, comunica: che in considerazione della mancata adozione definitiva del Piano regionale - triennale per i beni, i luoghi e gli istituti della cultura, ha ritenuto opportuno confermare e mantenere attivi i progetti in essere al 31/12/2006 e fino a tutto il 31/12/2015 al fine di pervenire con la necessaria gradualità alla loro razionalizzazione e riqualificazione;

- esprime l'esigenza e l'auspicio che gli enti locali beneficiari dei finanziamenti regionali

procedano alla gestione dei servizi, ove possibile, "con le modalità previste per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 37 della L.R. n. 7 del 2005, in modo comunque da utilizzare i soggetti esecutori fin qui impegnati nei progetti;

- che al fine di salvaguardare e tutelare la qualità e la diversificazione dei servizi offerti nell'ambito della gestione degli istituti e dei luoghi della cultura nell'intero territorio regionale, al fine di preservare l'esperienza maturata nel settore e di garantire la continuità dei servizi finora condotti, sono invitati a tener comunque conto dei seguenti criteri: salvaguardia e tutela della peculiare esperienza acquisita nei differenti ambiti territoriali, valutazione delle professionalità che già operano nei differenti ambiti territoriali e uniformità dei principi di gestione per l'intero territorio regionale;

VISTA la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 che, all'art. 8, comma 26, ha previsto che "Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 16.300.000 da destinare alla copertura fino al 100 per cento del costo del lavoro. E' conseguentemente abrogato il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016";

VISTA la nota prot. n. 21733 del 22/12/2017 dell'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione- Servizi beni culturali con la quale si comunica che il Consiglio Regionale con la L.R. n. 32 del 05/12/2016, art. 1, comma 16, ha disposto che "i termini di cui all'articolo 29, comma 33 della legge regionale n. 5 del 2015 sono prorogati fino al 31/12/2017 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'art. 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per progetti già in essere al 31 dicembre 2006, realizzati dalle società esecutrici e titolari degli interventi finanziati in misura pari a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 5 del 2016;

VISTA la nota prot. 668 del 16 gennaio 2018 con la quale l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione - Servizi beni culturali comunica che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 1 del 09.01.2018, all'articolo 8, comma 9, ha disposto che "In considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 1 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui alla gestione dei servizi relativi a musei, parchi archeologici ed ecomusei è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di: euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

PRESO ATTO:

che l'importo stanziato dalla RAS per i progetti di tutela, conservazione e o valorizzazione del patrimonio culturale, ha consentito di riconoscere l'adeguamento contrattuale conseguente al rinnovo siglato il 12 maggio 2016, del contratto nazionale di lavoro "Federculture" che, come è noto, è assunto come base per la determinazione del contributo concedibile e che per effetto di tale adeguamento, il contributo assegnato al comune di Tiana per l'anno 2018 per il progetto gestione del sito archeologico, è rideterminato in complessivi euro 36.017,23 e che per effetto della istituzione del regime di aiuto di stato, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 47/23 del 10.10.2017, ha stabilito che l'erogazione delle risorse, avvenga ai sensi dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 651/2014, secondo le

modalità descritte nell'allegato 2 alla stessa deliberazione. Inoltre, l'art. 8 delle "Modalità attuative" allegata alla Deliberazione di Giunta 47/23 citata, prevede in capo all'Ente beneficiario del contributo la registrazione del singolo intervento sul RNA nel rispetto degli obblighi sanciti dalle norme, la liquidazione ai soggetti esecutori delle risorse trasferite dall'Amministrazione regionale e la verifica dell'esistenza delle condizioni di esenzione ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) 651/2014.

VISTO il parere della Direzione Generale dell'Area Legale della Regione Sardegna prot. n. 5262 del 17/05/2018 redatto su richiesta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione e dalla Direzione Generale dei beni culturali informazione spettacolo e sport con il quale dopo approfondita analisi della complessa normativa regionale adottata dal 1998 fino ad oggi, emerge l'oggettività che il servizio di gestione, tenuto conto dell'assenza di "redditività", debba essere inquadrato quale servizio privo di rilevanza economica;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'ufficio servizi sociali n. 261 del 15/06/2012 con la quale, a seguito di esperimento di procedura aperta attuata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si aggiudica in via definitiva e si affida il servizio di gestione del sito di archeologia industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso centro di informazione turistico, alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo che ha offerto un ribasso percentuale pari al 5% sull'importo a base di gara, aggiudicandosi l'appalto per un costo complessivo (spese per il personale, spese generali, oneri per la sicurezza) pari ad €. 36.064,79 iva inclusa;

VISTO il contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Tiana e l'impresa aggiudicataria dal quale si evince che la durata del contratto è stabilita dal 15/06/2012 al 31/12/2012;

DATO ATTO che a seguito della scadenza del contratto la gestione del servizio è stata affidata mediante proroga alla Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo in via Margherita, n. 18, agli stessi patti e condizioni stabiliti in sede di gara;

ATTESO che la Legge Regionale n. 1 del 09.01.2018, all'articolo 8, comma 9, ha disposto che il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 per i progetti in essere al 31 dicembre 2016, che assumono finalmente carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017;

DATO ATTO che la Società Cooperativa Sociale educare Insieme, gestore del servizio, con nota prot. n. 3207 del 28/12/2018 si è dichiarata disponibile a proseguire la gestione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, salvo diverse determinazioni della Regione sulle quote di finanziamento e della ripartizione delle stesse da parte del Comune di Tiana;

ATTESO che il 31.12.2018 è scaduto il contratto in essere per la gestione del progetto di gestione del Sito di Archeologia Industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso il centro di informazione turistico annualità 2018;

RICHIAMATA la D.G.M. n. 15 del 08/03/2019 con la quale venivano forniti gli indirizzi al Responsabile del Servizio, in ordine alla proroga del servizio di cui all'oggetto per anni due: dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

RICHIAMATA la precedente determinazione di impegno di spesa n. 58 del 15.03.2019 a favore della Società Cooperativa Sociale Educare Insieme con sede in Aritzo, in via Margherita 18;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 5 della L. 24

dicembre 2012 n. 234;

DATO ATTO che agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del Registro Nazionale degli Aiuti con ID 787128 del 28.11.2017, per la quale il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR n. 308066 2017;

DATO ATTO inoltre, che si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti con ID 10814125, e che dall'esito della stessa con VERCOR 10539869 del 04.02.2021, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori agevolazioni per il progetto in argomento;

ATO ATTO infine, che si è provveduto ad effettuare la prevista Visura Deggendorf, con Id richiesta 0814165 e VERCOR 10539881 e dalla stessa il beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di Decisione di recupero della Commissione Europea;

VISTA:

- la fattura n° 12 del 26/01/2021 dell'importo complessivo di **€. 3.001,43** emessa dalla Società Cooperativa Educare Insieme, con sede in Aritzo, relativa al servizio di gestione del sito di Archeologia Industriale denominato "Gualchiera Bellu", con annesso il centro di informazione turistico per il periodo: dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Società Coop. Educare Insieme risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come evidenziato dal DURC emesso da INAIL con prot. N. 25271162 del 07/12/2020, con scadenza in data 06/04/2021;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA

Di liquidare la somma complessiva di **€. 3.001,43** di cui:

- **€.2.460,19** totale imponibile;
- **€. 541,24** totale imposta

a favore della Società Cooperativa Educare Insieme con sede in Aritzo, in via Margherita 18 - P. I. IT04030410288 a saldo delle fatture sopra richiamate e allegate alla presente determinazione;

AUTORIZZA

Il responsabile del Servizio Finanziario e contabile ad emettere il relativo mandato di pagamento imputando la spesa di **€. 3.001,43** disponibile sulla Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.999 Capitolo 2920_77 "Progetto con contributo Ras per la valorizzazione della Gualchiera e dei Beni archeologici"; del Bilancio corrente su cui esiste sufficiente disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 04/02/2021

Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 10/02/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Il Responsabile del Servizio